

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice civile [Codice civile]
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE PRIMA. Dell'imprenditore

Articolo 2086

Gestione dell'impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. (1)

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (3)

(2)

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui consente al datore di lavoro di attribuire ai dipendenti a parità di mansioni, diversi livelli di inquadramento retributivo (C.cost. 09.03.1989, n. 103).

(2) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 375, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 16.03.2019. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 15.03.2019: "Direzione e gerarchia nell'impresa".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 375, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 con decorrenza dal 16.03.2019.